



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

Il modello va utilizzato per presentare:

- la **“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”**. La comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta;
- la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**. La dichiarazione va resa per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e i requisiti di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

COME SI PRESENTA

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando il servizio online messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, dai soggetti interessati a richiedere il credito;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
- tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti, sinteticamente indicati come *intermediari*).

La presentazione è effettuata mediante lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nella data riportata nell’attestazione di corretta acquisizione, rilasciata nell’ambito del servizio online citato.

Nei casi in cui la presentazione sia effettuata dagli intermediari o da una società del gruppo, questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso. Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avenuta presentazione.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.informazioneeditoria.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo.

COME SI COMPILA

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta va presentata una singola comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e una singola dichiarazione sostitutiva. In caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione. Per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, successiva ad una già trasmessa, è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione.

Tipo di comunicazione

Va barrata la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata (può essere barrata una sola casella).

Dati del soggetto beneficiario

Nel riquadro va indicato:

- il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare del credito d'imposta;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Nella casella "**Dimensione/tipologia**" va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 - Microimprese
- 2 - Piccole imprese
- 3 - Medie imprese
- 4 - Start-up innovative
- 5 - Soggetto che non rientra nelle tipologie precedenti.

Per le **persone fisiche** vanno riportati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita.

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** va riportata la ragione sociale o la denominazione che risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che viene indicata in forma contratta.

Nella casella "**Natura giuridica**" va riportato il codice corrispondente alla natura dell'impresa o dell'ente, desumendolo dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Rappresentante firmatario della comunicazione

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la comunicazione/dichiarazione sostitutiva, il relativo "Codice carica" e i dati anagrafici richiesti. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Se la comunicazione/dichiarazione sostitutiva è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "**Codice fiscale società**" e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la comunicazione/dichiarazione sostitutiva e il richiedente (per esempio, la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante legale del dichiarante indica il codice carica 1).

Rinuncia totale alla precedente richiesta

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i riquadri "Dati degli investimenti e del credito richiesto" e "Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia" non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.

La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva. Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione/dichiarazione sostitutiva entro il termine di scadenza previsto.

Dati degli investimenti e del credito richiesto

A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (articolo 57-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come introdotto dall'articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).

Rispetto all'anno 2022, quindi:

- viene ripristinato il "regime agevolativo ordinario", con il credito d'imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Nel riquadro vanno indicati i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nell'anno di riferimento, nonché i dati relativi agli investimenti effettuati sul medesimo mezzo nell'anno precedente.

Gli importi indicati nel modello vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.: 55,49 diventa 55).

Nel riquadro vanno indicati i seguenti dati:

- in colonna 2, l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento dell'agevolazione sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (di seguito "Stampa");
- in colonna 3, l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente sulla stampa;

Le colonne 4, 5 e 13 sono compilate automaticamente dall'applicazione web.

L'applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell'incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell'1 per cento.

ATTENZIONE: se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", va compilata esclusivamente la colonna 2: l'ammontare degli investimenti indicato nella predetta colonna 2 non può essere superiore a quello esposto nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". Se viene indicato un importo superiore, l'applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.

A tale riguardo si precisa che la dichiarazione sostitutiva è intesa ad attestare l'effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell'investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.

Nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", in colonna 3, vanno comunque indicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta richiesto ed esposto nella colonna 5 è determinato in misura pari al 75 per cento dell'ammontare dell'incremento (colonna 4).

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per l'anno 2022

Per l'anno 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Ai fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per l'anno 2022 vanno indicati, nel riquadro "Dati degli investimenti e del credito richiesto", i seguenti dati:

- in colonna 2, l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2022 sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;

- in colonna 6, l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2022 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. L'ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". Se viene indicato un importo superiore, l'applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata. A tale riguardo si precisa che la dichiarazione sostitutiva è intesa ad attestare l'effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell'investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.

Dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000 euro

Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 e all'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, apponendo la firma nell'apposito riquadro, e va resa sia nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" sia nella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

Se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", il beneficiario/rappresentante deve apporre la firma nell'apposito riquadro.

ATTENZIONE: se le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modello sono presentate tramite un intermediario, il beneficiario deve consegnare all'intermediario stesso la dichiarazione sostitutiva debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del proprio documento d'identità.

Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati il codice fiscale e l'indirizzo di residenza, con l'indicazione della relativa provincia (o del codice dello Stato estero), delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia nonché il codice fiscale e l'indirizzo di residenza, con l'indicazione della relativa provincia (o del codice dello Stato estero), dei loro familiari conviventi di maggiore età. L'indicazione di tali dati è obbligatoria.

Qualora un soggetto sia sprovvisto del codice fiscale devono essere compilati i campi relativi:

- ai dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, lo Stato estero di nascita ed il relativo codice);
- all'indirizzo estero di residenza. In tale ipotesi va compilata anche la casella relativa al codice dello Stato estero.

L'indicazione di tali dati, in luogo del codice fiscale, è obbligatoria.

Tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione

5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascun rigo, oltre alle informazioni del familiare, le informazioni dei soggetti di cui sopra.